



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del trenta maggio duemilaventitré

DELIBERA N. 32 DEL 30/05/2023

OGGETTO: Presa d'atto della validazione del PEF per il quadriennio 2022-2025 da parte di A.T.A. RIFIUTI – ATO5 Ascoli Piceno – revisione infra-periodo. Approvazione delle tariffe TARI 2023 e modifica al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) per proroga esenzioni a favore di nuovi cittadini.

L'anno **duemilaventitré** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **15:08** nella sala consiliare del Civico Palazzo, per determinazione del Presidente si è riunito il **Consiglio Comunale** in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato ai Consiglieri, come da referti in atti e partecipato al Sig. Prefetto.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale **BONO ALESSANDRO**

Partecipa il Segretario Generale **Dott. VINCENZO PECORARO**

Fatto l'appello nominale, risultano:

N.	Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
1	Sindaco	FIORAVANTI MARCO	Si	
2	Consigliere	AGOSTINI MAURO		Si
3	Consigliere	AMELI FRANCESCO	Si	
4	Consigliere	ASCARINI MARIKA	Si	
5	Presidente del Consiglio	BONO ALESSANDRO	Si	
6	Consigliere	CAMELA ELEONORA		Si
7	Consigliere	CANNELLA STEFANO	Si	
8	Consigliere	CAPPELLI LUCA		Si
9	Consigliere	CASTELLETTI LAURA	Si	
10	Consigliere	CELANI PIERO		Si
11	Consigliere	CENCIARINI FLAVIA	Si	
12	Consigliere	FILIAGGI ALESSANDRO	Si	
13	Vice Presidente del Consiglio	FRENQUELUCCI PIETRO	Si	
14	Consigliere	GIRARDI MICAELA	Si	
15	Consigliere	LATTANZI LUIGI	Si	
16	Consigliere	MANCINI VINCENZO	Si	
17	Consigliere	MASSI DANIELA	Si	
18	Consigliere	NARCISI CARLO		Si
19	Consigliere	NARDINI EMIDIO		Si

20	Consigliere	PAGLIACCI ALESSIO		Si
21	Consigliere	PANTALONI FRANCESCA	Si	
22	Consigliere	PETRACCI PATRIZIA		Si
23	Consigliere	PREMICI EMIDIO	Si	
24	Consigliere	PROCACCINI ANGELO	Si	
25	Consigliere	ROSA ALESSIO	Si	
26	Consigliere	SEGHETTI PIERA	Si	
27	Consigliere	SIMONETTI MAURIZIO	Si	
28	Consigliere	SPERI MASSIMO MARIA	Si	
29	Consigliere	STIPA ELENA	Si	
30	Consigliere	TACCHINI MARIO	Si	
31	Consigliere	TAMBURRI MASSIMO		Si
32	Consigliere	TRONTINI LAURA	Si	
33	Consigliere	VISCIONE FRANCESCO		Si

Totale Presenti: 23	Totale Assenti: 10
----------------------------	---------------------------

Riconosciuta legale l'Adunanza per numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli adunanti a trattare gli argomenti iscritti all' ordine del giorno.

Sono presenti gli Assessori: Brugni Massimiliano, Cardinelli Marco, Corradetti Dario, Ferretti Donatella, Silvestri Giovanni, Vallesi Monia, Volponi Luisa che partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto. Si dà atto che i Consiglieri: Massi Daniela, Pantaloni Francesca e Premici Emidio sono collegati da remoto.

Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento del Consiglio Comunale, designa alla funzione di scrutatori per l'odierna seduta i seguenti Consiglieri:

Ascarini Marika per la maggioranza

Rosa Alessio per la maggioranza

Ameli Francesco per la minoranza

Il Presidente del Consiglio chiede all'aula di votare l'anticipazione della proposta di deliberazione iscritta al punto 7 dell'ordine del giorno riguardante:

PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO – REVISIONE INFRA-PERODO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023 E MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER PROROGA ESENZIONI A FAVORE DI NUOVI CITTADINI

Si dà atto che i Consiglieri Cenciarini Flavia, Lattanzi Luigi e Speri Massimo Maria si allontanano dall'aula e non partecipano al voto sull'anticipazione della proposta di deliberazione;

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 17 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 3 astenuti (AMELI FRANCESCO, FRENQUELUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO) e nessun voto contrario

DELIBERA

di anticipare la proposta di deliberazione ad oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DEL PEF PER IL QUADRIENNIO 2022-2025 DA PARTE DI A.T.A. RIFIUTI – ATO5 ASCOLI PICENO – REVISIONE INFRA-PERODO. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI 2023 E MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER PROROGA ESENZIONI A FAVORE DI NUOVI CITTADINI.

Il Presidente comunica che sulla presente proposta il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole.

Il Presidente fa presente che la proposta è stata esaminata congiuntamente dalla IV Commissione consiliare "Programmazione e Bilancio" e dalla XIII Commissione consiliare Revisione dello Statuto e Regolamenti nella seduta del 29 maggio 2023, che hanno espresso parere favorevole all'unanimità.

Il Presidente del Consiglio concede la parola all'Assessore Corradetti Dario per relazionare sull'argomento.

Relazione dell'Assessore Corradetti Dario.

Il Presidente chiede se ci sono interventi o domande.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Interviene il Presidente del Consiglio.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Interviene il Consigliere Ameli Francesco.

Interviene l'Assessore Corradetti Dario.

Replica il Sindaco.

Interviene il Presidente del Consiglio.

Interviene il Consigliere Frenquellucci Pietro.

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio concede la parola per eventuali dichiarazioni di voto, nessuno interviene e il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Si dà atto che gli interventi saranno integralmente trascritti, così come desunti dalla registrazione digitale e saranno riportati nel verbale integrale della seduta.

Il Segretario Generale provvede, quindi, alla chiamata nominativa dei Consiglieri comunali collegati da remoto, che procedono a dichiarare di seguito espressamente il proprio voto.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) di istituzione, a partire dal 1° gennaio 2014 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATI, in particolare:

- comma 652, art. 1, L. 147/2013, di previsione del metodo tariffario c.d. "alternativo" ai criteri di cui al comma 651, a cui ricorrere nel rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008;

- il comma 654, art. 1, L. 147/2013, di istituzione del principio della c.d. "integrale copertura dei costi", il quale recita espressamente: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";

- comma 683, art. 1, L. 147/2013, il quale dispone che: "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*";

VISTO l'articolo 57-bis, comma 1, del D.l. n. 124/2019, il quale ha disposto la proroga dell'operatività del comma 652 sopra citato, con particolare riferimento alla determinazione delle tariffe TARI;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge n. 228 del 2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25/02/2022, il quale ha stabilito che: "*A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 19 aprile 2023 di differimento al 31 maggio 2023 del termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno 2023 degli Enti locali;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha stabilito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:

- comma 15 *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentarie tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;

- comma 15-bis *"Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime"*;

- comma 15-ter *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) (vale a dire a legislazione vigente la TARI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

TENUTO CONTO che:

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *«chi inquina paga»*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con cui è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da

inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025; in particolare:

- l'articolo 7 della Deliberazione sopra indicata, la quale ha previsto: *"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. [...] 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. [...]";*

- il comma 3 dell'articolo 7, secondo cui *"Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

- l'articolo 8, rubricato *"Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria"*, il quale al comma 5 stabilisce che: *"Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.";*

- l'articolo 1.1 dell'Allegato A alla suddetta deliberazione, il quale definisce il Gestore come *"il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"* ed il servizio integrato di gestione come *"il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti";*

- la Deliberazione 459/2021/R/Rif emanata in data 26 ottobre 2021, con cui l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del MTR-2;

- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti il Piano finanziario e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché di chiarimento su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025; in particolare, sulla base dell'Allegato 2 di tale Determinazione, il gestore deve provvedere alla predisposizione dei Capitoli 2 e 3 concernenti rispettivamente la *"Descrizione dei servizi forniti"* ed i *"Dati relativi alla gestione dell'Ambito tariffario"*;

- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022, con cui, l'Autorità ha emanato - all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

CONSIDERATO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) avoca a sé l'approvazione del Piano Finanziario, prevedendo che gli Enti Territorialmente Competenti debbano limitarsi a trasmettere alla stessa i vari documenti del PEF, in quanto non autorizzati all'approvazione, come si legge nell'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif, emanata dall'ARERA in data 3 agosto 2021, secondo cui, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il

periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente che valida le informazioni fornite dal gestore e le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della competenza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. L'ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità;

ATTESO che, il Piano Finanziario per il quadriennio 2022–2025, è risultante dall'unione dei PEF c.d. "grezzi", predisposti dai soggetti gestori delle attività incluse nel perimetro gestionale del ciclo di gestione dei rifiuti urbani, rappresentati rispettivamente:

- dal Gestore Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. per le attività di raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio strade, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero nonché controllo e gestione delle richieste sollevate dall'utenza in riferimento alla qualità delle attività poste in essere;
- dal Comune di Ascoli Piceno per quanto riguarda l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, relativo esclusivamente alle attività connesse al controllo e all'applicazione del tributo TARI;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto "*Preso d'atto della validazione del PEF per il quadriennio 2022–2025 da parte della A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno e approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022*", con cui si è preso atto del Piano Economico Finanziario PEF per il quadriennio 2022–2025, così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 15 del 24 maggio 2022;

CONSIDERATO che, la disposizione tariffaria adottata per l'annualità 2023, con deliberazione consiliare n. 23 del 31 maggio 2022 sopra citata, non è risultata sufficiente alla copertura dei costi del servizio erogato nell'annualità in corso, in quanto sarebbe stato pregiudicato l'obiettivo di cui al sopra citato comma 654, art. 1 L. 147/2013, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione, dal momento che il valore adottato per l'anno 2023 non è risultato sufficiente alla copertura dei costi del servizio erogato nell'annualità in corso;

RICHIAMATA la nota prot. n. 32754 trasmessa ad A.T.A. Rifiuti – ATO5 Ascoli Piceno, in data 17/04/2023 avente ad oggetto: "*Istanza all'Ente Territorialmente Competente di revisione infra-periodo del Piano finanziario TARI 2022 – 2025 ai sensi dell'articolo 8.5 della Deliberazione 363/2021/R/Rif*", con la quale il Comune ha sottoposto all'Assemblea, a seguito di specifiche e motivate considerazioni, apposita richiesta di valutazione di revisione infra-periodo del Piano Finanziario già approvato lo scorso anno, al fine di consentire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

CONSIDERATO che A.T.A. Rifiuti – ATO5 Ascoli Piceno, a seguito della summenzionata nota ha ritenuto di accogliere l'istanza sopra richiamata, attivando il procedimento di revisione del Piano Finanziario TARI 2022-2025 con riferimento all'annualità 2023, ai sensi dell'art. 8.5 della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale del Settore 4 – Servizio Equità Fiscale, n. 1454 del 9 maggio 2023, avente ad oggetto "*PEF TARI 2022 – 2025 – Predisposizione del Piano Finanziario "grezzo" – Comune. Anno di competenza 2023 (revisione infra-periodo)*", con la quale si è provveduto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario "grezzo" TARI per il quadriennio 2022 – 2025 di competenza del Comune, quale Gestore della Tariffa e del Rapporto con gli Utenti (GTRU);

ATTESO che, sulla base dei PEF c.d. "grezzi" predisposti, rispettivamente, dal Gestore Ecoinnova S.r.l./Ascoli Servizi Comunali S.r.l. e dal Comune, per quanto di rispettiva competenza, la A.T.A. RIFIUTI – ATO-5 Ascoli Piceno, con Decreto n. 9, in data 26/5/2023, ha adottato l'atto di Validazione PEF 2022-2025 revisionato sulla base delle disposizioni contenute e corredato dei seguenti allegati:

- Relazione di accompagnamento al PEF 2022-25 in forma aggregata (Allegato "A");
- Modello PEF 2022-25 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 363/2021 (Allegato "B").

PRESO ATTO della suddetta revisione infra-periodo ex art. 8.5, della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, del PEF Tari 2022-2025, le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune di Ascoli Piceno (al netto dei proventi conseguenti al contributo del M.IUR per le istituzioni scolastiche statali, di cui all'art. 33-bis del decreto-legge n. 248/2007 e delle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione) sono determinate come segue:

	2022	2023	2024	2025
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	4.015.105	4.653.398	4.150.832	4.150.832
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	6.017.695	5.807.236	5.797.766	5.752.765
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE	10.032.800	10.460.633	9.948.598	9.903.597

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover prendere atto della validazione del Piano Finanziario, così come revisionato, per il quadriennio 2022–2025, al fine di coniugare la previsione di una funzione approvativa dell'Autorità con la necessità di condivisione da parte del Consiglio Comunale del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente competente;

ATTESO che, in forza del sopra citato PEF revisionato, le entrate tariffarie di riferimento per l'anno 2023 sono pari a € 10.460.633, date dall'ammontare delle componenti di costo fisso e delle componenti di costo variabile al netto di € 385.800 per proventi conseguenti al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/0, e alle entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione. Tale somma di € 10.460.633,00 costituisce il costo che, al netto del costo sostenuto per erogare il servizio di gestione dei rifiuti urbani ai soggetti esentati dal tributo - la cui copertura, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2014, deve essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune - deve coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, attraverso le entrate tariffarie anno 2023;

DETERMINATE, di conseguenza, le tariffe della TARI, per l'anno 2023, per ognuna delle categorie a copertura integrale del costo del servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento, come riportate nell'allegato "C", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO, altresì, che questa Amministrazione, al fine di promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria Comunità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, intende prorogare le iniziative precedentemente assunte nell'anno 2020, volte al ripopolamento demografico della Città, prevedendo:

- l'esenzione dalla TARI nell'arco del periodo 2023-2025 a favore dei nuovi Cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a partire dal 01/01/2023, tramite iscrizione all'anagrafe comunale (ANPR);
- di prorogare l'esenzione TARI precedentemente disposta con deliberazione consiliare n. 17 del 16/06/2020, a favore dei Cittadini che hanno acquisito la residenza anagrafica negli anni 2021 e 2022, rispettivamente fino all'anno 2023 e all'anno 2024, in maniera tale da garantire il beneficio dell'esenzione per un arco temporale complessivo pari a tre anni;
- quale condizione per beneficiare di tali esenzioni il possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad € 30.000,00;

RICHIAMATA la precedente deliberazione consiliare n. 17 del 15 giugno 2020, di istituzione di tale iniziativa, avente ad oggetto *“Approvazione delle tariffe TARI anno 2020 e riduzioni della TARI 2020 conseguenti alla crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 a favore delle attività sospese e delle utenze domestiche più colpite. Approvazione modifica al Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per esenzioni a favore di nuovi cittadini”*;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di modificare le disposizioni di cui all'art. 18 del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di disciplinare le forme di esenzione TARI a favore dei nuovi Cittadini, come meglio specificate in premessa, riformulandolo come segue:

Art. 18 – ESENZIONE TARI PER I NUOVI CITTADINI

1. A norma dell'articolo 1 comma 660 della Legge 147/2013, è inoltre prevista fino al **31/12/2025** l'esenzione del tributo a favore dei nuclei familiari anche costituiti da una sola persona che trasferiscono la propria residenza nel Comune di Ascoli Piceno a far data dal 01/01/2020 tramite iscrizione all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR).

Tale beneficio non è applicato nel caso in cui il suddetto trasferimento di residenza nel Comune di Ascoli Piceno sia stato preceduto da un trasferimento di residenza dal 01/01/2020 dal Comune di Ascoli Piceno ad altro Comune.

Per usufruire di tale esenzione, i soggetti passivi TARI devono inoltre obbligatoriamente soddisfare contemporaneamente anche la seguente condizione: Valore Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 30.000,00. Per usufruire di tale esenzione, insieme alla dichiarazione TARI per nuova occupazione, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro il 31 dicembre dell'anno di acquisizione della residenza nel Comune di Ascoli Piceno, dovranno obbligatoriamente presentare, pena l'esclusione, apposita istanza di esenzione ed attestare la sussistenza di tutte le condizioni di diritto e di fatto mediante presentazione di specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi del Comune di Ascoli Piceno. All'istanza dovrà essere allegato ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

L'esenzione, di durata massima triennale, decorre dalla data in cui è stata acquisita la residenza nel Comune di Ascoli Piceno e cessa ad ogni modo di avere effetto alla data del 31 dicembre del terzo anno d'applicazione, a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti ed opera sempre e solo per il tempo residuo.

L'istanza ha effetto fino al **31/12/2025**, a condizione che permanga la residenza; è, invece, obbligatorio, pena l'esclusione, ripresentare annualmente ISEE entro la data del 28 febbraio per la verifica della permanenza delle condizioni reddituali.

Il contribuente è tenuto a presentare tempestiva denuncia TARI in caso di trasferimento di residenza dal Comune di Ascoli Piceno.

Nel caso in cui il contribuente, prima del **31/12/2025**, trasferisca la residenza dal Comune di Ascoli Piceno in altro Comune, il beneficio di cui al presente punto decade e il Comune provvede per il recupero della tassa per tutto il periodo esentato.

In nessun caso si procederà a rimborsi o a restituzione di somme eventualmente versate a titolo TARI da parte di contribuenti per il periodo precedente alla suddetta istanza.

I soggetti passivi che intendono usufruire di tale esenzione sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché ogni altro adempimento richiesto in materia di TARI, con l'applicazione delle sanzioni vigenti nel caso di inosservanza.

Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza del diritto all'esenzione. A seguito di verifica, rilevata l'assenza dei requisiti per poter beneficiare dell'agevolazione, l'Ufficio Tributi procederà all'emissione e notifica di avviso di accertamento con l'addebito di quanto dovuto secondo le norme vigenti.

CONSIDERATO che, la previsione delle suddette agevolazioni avviene nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, essendo previsti i fondi necessari nell'apposito capitolo del bilancio di previsione 2023-2025;

VISTO l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di disciplina della potestà regolamentare riconosciuta ai comuni in materia di entrate, anche tributarie;

VISTO l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, che stabilisce che il comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 della legge medesima, la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente;

VISTE:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2023, avente ad oggetto "Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2023 - 2025. Approvazione";
- delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2023, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2023 - 2025. Determinazioni";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 06/04/2023, avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025 in forma ordinaria, ai sensi dell'art. 6 D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, del D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 e del D.M. 30 giugno 2022, n. 132. - Approvazione";
- la delibera di Giunta Comunale n. 131 del 12/05/2023, ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 (art. 169 d. lgs. 18/08/2000 n. 267) e aggiornamento parziale della Sezione 2 - sottosezione 2.2 Performance, del PIAO 2023 del Comune di Ascoli Piceno (D.G. 91 del 06/04/2023)";

ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in merito al presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica della Dirigente del Settore 4 - Bilancio, Equità Fiscale, Farmacie e Servizi al Cittadino e del Dirigente del Settore 7 - Pianificazione, Urbanistica, Progetti Speciali e Transizione Digitale, limitatamente al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla regolarità contabile della Dirigente del Settore 4, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione espresso in data 26 maggio 2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la IV Commissione Consiliare permanente Programmazione e Bilancio e la XIII Commissione Consiliare permanente Revisione dello Statuto e dei Regolamenti hanno esaminato la proposta di deliberazione nella seduta congiunta del 29 maggio 2023, esprimendo parere favorevole all'unanimità;

VISTI:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità per l'anno 2014);
- il vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente regolamento di contabilità;

Con n. 19 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO,

GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 4 contrari (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO, SPERI MASSIMO MARIA) e nessun astenuto

DELIBERA

1. che tutto quanto esposto in premessa, è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del Piano Economico Finanziario PEF per il quadriennio 2022–2025, così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, A.T.A. RIFIUTI - ATO 5 Ascoli Piceno, con decreto n. 9, in data 26/5/2023, corredato dei seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2022-25 in forma aggregata (Allegato "A");
 - Modello PEF 2022-2025 di cui allo schema tipo Appendice 1 della Deliberazione ARERA 363/2021 (Allegato "B").
3. di dare atto che il predetto Ente territorialmente competente provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il PEF validato, per la conseguente approvazione;
4. di approvare, per l'anno 2023, in conformità al suddetto Piano Finanziario revisionato, le tariffe della tassa rifiuti (TARI), così come indicate nell'allegato "C", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare le modifiche dell'art. 18 del Regolamento sulla disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di prorogare l'esenzione TARI a favore dei nuovi Cittadini residenti, sulla base delle condizioni e dei termini esposti in premessa;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990, il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 4 - Servizio Equità Fiscale, Dott.ssa Cristina Mattioli;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 19 voti favorevoli (Sindaco FIORAVANTI MARCO, ASCARINI MARIKA, BONO ALESSANDRO, CANNELLA STEFANO, CASTELLETTI LAURA, CENCIARINI FLAVIA, FILIAGGI ALESSANDRO, GIRARDI MICAELA, LATTANZI LUIGI, MANCINI VINCENZO, MASSI DANIELA, PANTALONI FRANCESCA, PREMICI EMIDIO, ROSA ALESSIO, SEGHETTI PIERA, SIMONETTI MAURIZIO, STIPA ELENA, TACCHINI MARIO, TRONTINI LAURA), 4 contrari (AMELI FRANCESCO, FRENQUELLUCCI PIETRO, PROCACCINI ANGELO, SPERI MASSIMO MARIA) e nessun astenuto

DELIBERA

di dichiarare, preso atto del termine entro il quale approvare le tariffe fissato al 31/5/2023, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE BONO ALESSANDRO	IL SEGRETARIO Dott. VINCENZO PECORARO
--	--

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ALLEGATO "C"

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
TARIFFE ANNO 2023

Categorie	Utilizzi	Tariffe 2023 <i>(euro per mq)</i>
I	abitazioni civili	2,23
II	scuola, parcheggio, centro sportivo	0,97
III	scuola con convitto, scuola con mensa	1,33
IV	convento con scuola e casa di riposo	2,36
V	luogo di riunione per l'esercizio di dottrine religiose, caserma, carcere, convento, convitto, teatro, cinema, galleria d'arte, parti comuni dei centri commerciali, barbiere, parrucchiere, pittore, attività creativo-artistiche, antiquario-restauratore, confezione su misura di vestiario, produzioni in cera, idraulico, tipografia, autolavaggio, fabbricazione di strutture metalliche, capannone industriale, impresa edile	3,01
VI	albergo, partito politico, associazione, circolo ricreativo-sportivo-culturale senza bar, istituto di bellezza, manicure, pedicure, corniciaio, falegname, fabbricazione e/o riparazione di poltrone e divani, tappezziere, ciabattino, fabbro, montaggio-manutenzione e riparazione macchine per ufficio ed elaboratori elettronici, elettricista, azienda meccanica, autodemolizione, officina moto e auto, elettrauto, carrozzeria, autosalone, autorimessa, gommista, lavanderia, forno, pasta all'uovo, produzione di generi di pasticceria	3,94
VII	ospedale, casa di cura, studio odontotecnico, impresa di pulizia, impresa di disinfestazione, magazzini e depositi, lavorazione e commercio di articoli in paglia, edicola, distributore di carburante, pesa pubblica, autotrasporti	4,90
VIII	commercio di: mobili ed arredo, elettrodomestici, personal computer, prodotti per l'agricoltura, colori e vernici, tessuti e scampoli, scarpe, borse e valigie, articoli sportivi, accessori auto e moto, cicli i motocicli, materiali da costruzione; ambulanti, erboristeria, profumeria, gioielleria, orafo, circolo ricreativo-sportivo-culturale con bar, albergo con ristorante e scuola	6,66
IX	commercio di: dolci, confetti, caffè torrefatto, vini e bevande, casalinghi, giocattoli, carni, pesce, lampadari, antiquariato, ferramenta, acquari; farmacia, osteria, vendita all'asta, fotografo, ottico, pompe funebri, laboratorio analisi, studio medico	7,08
X	commercio di: biancheria, merceria, abbigliamento, sali e tabacchi, piccoli animali ed accessori, sanitari; consorzio agrario provinciale, riparazione di orologi anche con vendita	7,39
XI	commercio di dischi e cassette, cartoleria, libreria, studi professionali, uffici pubblici, uffici privati, agenzia turistica, Enel, Telecom, stazione ferroviaria	7,82
XII	commercio di: alimentari, salumi, formaggi; supermercato, mensa, discoteca, sala giochi, uffici postali	8,18
XIII	gelateria, pizzeria al taglio, sala giochi con bar, albergo con ristorante, campeggio, studio dentistico	9,48
XIV	commercio di: ortaggi, frutta, fiori, piante	10,25
XV	bar, pizzeria, ristorante, paninoteca, pasticceria con somministrazione di bevande, istituto di credito, esattoria	10,79